

Valido dal 1° aprile 2025

Regolamento sull'elezione del Consiglio di fondazione



Indice

Art. 1	Composizione	3
Art. 2	Diritto di voto ed eleggibilità	3
Art. 3	Mandato	3
Art. 4	Procedura elettorale	3
Art. 5	Modifiche della procedura elettorale	4
Art. 6	Testo determinante per l'interpretazione	4
Art. 7	Entrata in vigore, modifica	4
Appendice	Informazioni sull'organo elettorale dei rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio di fondazione	5
Allegato 1	Procedura di reclutamento e selezione	6

Art. 1 Composizione

- (1) Il Consiglio di fondazione è composto da dieci o più membri, con una rappresentanza paritetica dei lavoratori assicurati e dei datori di lavoro.
- (2) Il Consiglio di fondazione deve avere una composizione equilibrata. Inoltre, i gruppi di imprese non possono occupare più di un terzo dei seggi del Consiglio di fondazione (tra i datori di lavoro e i lavoratori).
- (3) Il Consiglio di fondazione è incaricato, oltre della direzione generale della Fondazione, anche della gestione della cassa di previdenza comune e della cassa di previdenza "Beneficiari di rendite senza datore di lavoro" al posto di una commissione di previdenza.

Art. 2 Diritto di voto ed eleggibilità

- (1) I rappresentanti dei datori di lavoro sono eletti dai datori di lavoro affiliati che hanno concluso presso la Fondazione un piano di base conforme alla LPP. I rappresentanti dei lavoratori sono eletti dai rappresentanti dei lavoratori che siedono nelle commissioni di previdenza. Nelle imprese che non dispongono di una propria cassa di previdenza, sono eletti dai rappresentanti dei lavoratori che siedono nella commissione di previdenza aziendale. In assenza di una tale commissione, l'impresa deve assicurare che i diritti di partecipazione dei lavoratori siano assicurati in modo adeguato e che le informazioni della Fondazione siano debitamente inoltrate. L'impresa informa periodicamente sul modo in cui sono garantiti i diritti di partecipazione e sulla composizione di un'eventuale commissione di previdenza aziendale.
- (2) Nel Consiglio di fondazione può essere eletta qualsiasi persona avente un rapporto di lavoro con un'impresa affiliata, fatto salvo l'art. 3 cpv. 2.

Art. 3 Mandato

- (1) Il mandato ha una durata di tre anni. La rielezione è ammessa. I membri del Consiglio di fondazione eletti nel corso di un mandato terminano il mandato del loro predecessore.
- (2) Se il rapporto di lavoro di un membro del Consiglio di fondazione con un'impresa affiliata viene sciolto senza essere sostituito da un rapporto di lavoro con un'altra impresa anch'essa affiliata alla Fondazione, cessa contemporaneamente anche il suo mandato in seno al Consiglio di fondazione. In casi eccezionali, il mandato nel Consiglio di fondazione può essere mantenuto e proseguito per un massimo di un anno oltre la cessazione del rapporto di lavoro. La decisione in merito spetta al Consiglio di fondazione. Se il rapporto di lavoro di un membro del Consiglio di fondazione cessa per motivi d'età (pensionamento) e se il membro percepisce una rendita (parziale), il suo mandato in seno al Consiglio di fondazione è mantenuto su richiesta del membro fino al termine del periodo in corso.
- (3) Il mandato cessa comunque al compimento di 70 anni.

Art. 4 Procedura elettorale

I. Ufficio elettorale

- (1) L'ufficio elettorale è diretto dal segretario del Consiglio di fondazione, che è responsabile della preparazione e dello svolgimento regolare delle elezioni.

II. Svolgimento dell'elezione

a. Lettera informativa / proposta di elezione del Consiglio di fondazione

- (2) L'ufficio elettorale comunica per lettera a tutte le imprese affiliate, a tutte le commissioni di previdenza e alle commissioni di previdenza aziendali a lui note, che sono previste delle elezioni nel Consiglio di fondazione e quando si svolgeranno. L'ufficio elettorale deve inviare la lettera informativa al più tardi tre mesi prima della data delle elezioni alle istanze competenti (imprese, commissioni di previdenza, commissioni di previdenza aziendali e, tramite le imprese, agli assicurati).
- (3) Inoltre, assieme alla lettera informativa, il Consiglio di fondazione in carica sottopone all'organo elettorale la sua proposta sulle persone che raccomanda di eleggere nel Consiglio di fondazione sia da parte dei datori di lavoro che dei lavoratori. Il Consiglio di fondazione si sforza di presentare delle proposte equilibrate e svolge la procedura di reclutamento e selezione come previsto dall'allegato 1.

b. Nomina

- (4) Con la lettera informativa, gli aventi diritto di voto di cui all'art. 2 (imprese, commissioni di previdenza, commissioni di previdenza aziendali e assicurati) vengono invitati ad avanzare ulteriori candidature. Le candidature devono pervenire all'ufficio elettorale entro sette settimane dalla data delle elezioni. Le proposte giunte in ritardo non possono essere prese in considerazione.
- (5) I rappresentanti dei datori di lavoro sono nominati dall'apposita istanza delle imprese affiliate. I rappresentanti dei lavoratori sono nominati dai rappresentanti dei lavoratori aventi diritto di voto secondo l'art. 2. I beneficiari di rendite non possono avanzare candidature.
- (6) Tra le imprese affiliate hanno diritto di avanzare candidature solo le imprese che hanno un piano di base conforme alla LPP presso la CPE Cassa Pensione Energia.

c. Procedura di voto

- (7) Una volta ricevute le proposte, l'ufficio elettorale rende note tutte le candidature e invia la lista elettorale, con il nome di tutti i candidati, alle imprese affiliate, alle commissioni di previdenza e alle commissioni all'ufficio elettorale entro i termini previsti. La lista elettorale deve essere inviata al più tardi sei settimane prima della data dell'elezione.
- (8) Le imprese affiliate sono incaricate di raccogliere i risultati dello scrutinio sia per i rappresentanti dei datori di lavoro sia per quelli dei lavoratori e di trasmetterli all'ufficio elettorale entro i termini previsti. I rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori sono eletti dalle relative istanze secondo l'art. 2 cpv. 1. I risultati dei due scrutini devono essere comunicati per iscritto all'ufficio elettorale entro il giorno dell'elezione (data di ricezione).
- (9) I risultati comunicati all'ufficio elettorale sono ponderati in modo tale da attribuire un voto su 50 assicurati attivi di un'impresa. Anche un effettivo residuo di oltre 25 assicurati attivi dà diritto a un voto; lo stesso vale per le imprese che contano tra 15 e 50 assicurati attivi. Le imprese con meno di 15 assicurati attivi vengono raccolte in gruppi collettivi di al massimo 50 assicurati attivi e trattate come gruppo alla stessa stregua delle imprese e degli assicurati attivi succitati. Questa regola è applicata alla ponderazione dei risultati dello scrutinio sia per i rappresentanti dei datori di lavoro sia per quelli dei lavoratori. Per la ponderazione dei voti dei risultati elettorali comunicati dalle imprese è determinante l'effettivo degli assicurati attivi al 31 dicembre dell'anno precedente.
- (10) Sono eletti i due o più rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori (cfr. art. 1 cpv. 1) che hanno raccolto il maggiore numero di voti espressi tra i datori di lavoro e i lavoratori.
- Le astensioni, i voti giunti in ritardo o non espressi sono considerati come rinuncia al voto.
- In caso di parità di voto (tra i datori di lavoro o i lavoratori) si svolge un ballottaggio da parte degli altri consiglieri eletti (tra i datori di lavoro o i lavoratori). Se anche il ballottaggio non produce un voto di maggioranza, l'ufficio elettorale estrae a sorte il nuovo membro del Consiglio di fondazione. Se uno o più candidati ritirano la loro candidatura prima del ballottaggio e ne rimane solo uno, quest'ultimo è considerato eletto.
- (11) In assenza di dimissioni, posti vacanti e/o nuove candidature, i consiglieri in carica sono rieletti tacitamente alla fine del mandato.
- (12) L'ufficio elettorale informa per circolare le imprese affiliate sull'esito delle elezioni al più tardi due settimane (14 giorni) dopo aver ricevuto il risultato degli scrutini.

- (13) I ricorsi elettorali devono essere presentati all'ufficio elettorale entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione dei risultati, al seguente indirizzo:

Segreteria del Consiglio di fondazione della
CPE Cassa Pensione Energia
c/o Reichenbach Rechtsanwälte AG
Thomas Blattmann
Talacker 50
8001 Zurigo

Sui ricorsi elettorali decide in via definitiva il Consiglio di fondazione.

Art. 5 Modifiche della procedura elettorale

- (1) Il presente regolamento può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione a maggioranza semplice nel rispetto delle norme di legge o delle disposizioni dell'autorità di vigilanza. Le modifiche importanti del regolamento, come le disposizioni sul numero dei membri del Consiglio di fondazione (art. 1 cpv. 1), la composizione del Consiglio di fondazione (art. 1 cpv. 2), il diritto di proposta (art. 4 cpv. 3, 5 e 6) e la ponderazione dei risultati delle imprese (art. 4 cpv. 9), richiedono una maggioranza di 2/3 dei voti di tutti i membri del Consiglio di fondazione.
- (2) Le modifiche devono essere comunicate per iscritto alle imprese affiliate in occasione delle prossime elezioni.

Art. 6 Testo determinante per l'interpretazione

- (1) Il presente regolamento è prodotto in tedesco, francese e italiano. Per l'interpretazione fa fede il testo tedesco del regolamento sull'elezione del Consiglio di fondazione.

Art. 7 Entrata in vigore, modifica

- (1) Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 2025 e sostituisce quello del 24 novembre 2021.
- (2) Il Consiglio di fondazione può modificare il presente regolamento in qualsiasi momento.

Zurigo, 27 marzo 2025

CPE Cassa Pensione Energia

Il Presidente
Christophe Grandjean

Il Vicepresidente
Luca Baroni

Appendice **Informazioni sull'organo elettorale dei
rappresentanti dei lavoratori nel Consi-
glio di fondazione**

Organo elettorale dei rappresen- tanti dei lavoratori nel Consiglio di fondazione	Cassa di previdenza comune		Cassa di pre- videnza di gruppo	Cassa di pre- videnza indi- viduale
	adesione singola	adesione di gruppo		
Commissione di previdenza (CP)	(nessuna CP)	(nessuna CP)	X	X
Commissione di previdenza aziendale (CPA)	X	X	–	–
Rappresentanza dei lavoratori/ assicurati	se nessuna CPA	se nessuna CPA	–	–

Allegato 1 Procedura di reclutamento e selezione

(Punto 4.3 del regolamento sull'elezione del Consiglio di fondazione)

- (1) In conformità con le norme del regolamento della CPE Cassa Pensione Energia sull'elezione del Consiglio di fondazione (in breve: regolamento elettorale) riguardo alla composizione ed eleggibilità di nuovi membri del Consiglio di fondazione vengono stabilite le seguenti disposizioni di esecuzione:
 - a) Quando si preannuncia un seggio vacante nel Consiglio di fondazione (CF) viene istituito un comitato di reclutamento ad hoc (CRah), composto dal presidente, dal vice presidente e da un altro membro del CF. Questo CRah è incaricato di svolgere una prima valutazione dei potenziali candidati al CF tra le imprese affiliate, che rispondano al meglio al profilo dei requisiti (secondo cap. 2.3. della descrizione dei requisiti e delle funzioni CF).
 - b) A questo scopo il CRah tiene dei colloqui con i potenziali candidati, verifica la loro idoneità personale e professionale e chiede un CV alle persone in questione per allestire una documentazione.
 - c) Alla fine di questa procedura di verifica e selezione, il CRah presenta al CF le sue proposte di candidatura con le relative priorità. In base a questi lavori preparatori, il CF decide sulle persone che intende proporre per l'elezione nella sua circolare indirizzata agli aventi diritto di voto (art. 2 e art. 4 II a. del regolamento elettorale).
 - d) La procedura elettorale prevede inoltre che, con la lettera informativa, tutti gli aventi diritto di voto vengano invitati ad avanzare ulteriori candidature (art. 4 II b. del regolamento elettorale). Alla lettera informativa il CF allega automaticamente anche il/i profilo/i dei requisiti e rinvia esplicitamente alle competenze richieste. Attraverso questa procedura, il CF assume in modo proattivo la sua responsabilità direttiva e il suo obbligo di diligenza, che consiste nel sottoporre le migliori candidature possibili e ottenere eventuali profili appropriati e complementari all'organo nel suo insieme.
 - e) Una volta ricevute le candidature, l'ufficio elettorale stila una lista con tutti i candidati all'elezione. La lista elettorale viene discussa dal CF e corredata delle raccomandazioni di voto, conformemente al/ai profilo/i dei requisiti, all'attenzione degli organi elettorali. Questa lista elettorale viene poi inviata a tutti gli aventi diritto di voto (art. 4 II c. del regolamento elettorale).
- (2) La procedura qui descritta per il reclutamento del CF e la procedura di selezione – dall'elaborazione del profilo dei requisiti fino alla raccomandazione di voto – si applica in aggiunta al regolamento elettorale.
- (3) La presente direttiva è stata decisa dal Consiglio di fondazione il 25 settembre 2014. Entra in vigore il 1° gennaio 2015 e sostituisce quella del 20 settembre 2012.

